

## IMPORTANTE

Risoluzione del 27/06/2001 n. 93 emanata dal Ministero delle Finanze sull'ammissibilità dell'esposizione sul documento di trasporto dei corrispettivi percepiti dalle Agenzie di Viaggi e Turismo per la prenotazione e l'emissione della biglietteria aerea.

Caro Collega,

il Ministero delle Finanze ha emanato il 27 giugno 2001, su specifica richiesta della Fiavet, la Risoluzione n. 93 avente ad oggetto l'inserimento della casella cosiddetta "agency fee box" sulla biglietteria aerea. Con il parere espresso nella Risoluzione si conclude finalmente in maniera positiva l'iter che ha visto la Fiavet a lungo impegnata nei confronti del Ministero delle Finanze nella definizione della soluzione prospettata di indicare sul biglietto aereo il diritto di prenotazione a favore delle Agenzie di Viaggi e Turismo. È stata infatti pienamente accolta l'istanza proposta dalla Fiavet di evidenziare sul titolo di trasporto l'importo del diritto di prenotazione richiesto dall'Agenzia di Viaggi. Tale importo verrebbe esposto sul biglietto aereo al momento dell'emissione in una apposita casella contraddistinta dalla sigla ADV, con la seguente dicitura. "Diritti ADV L.IT. importo lordo (I.V.A. inclusa 20% L.IT. ammontare dell'imposta)".

In particolare la Risoluzione ha preliminarmente ricordato che le operazioni effettuate dalle Agenzie di Viaggi e Turismo in nome e per conto del cliente non rientrano nello speciale regime I.V.A. disciplinato dall'art. 74/Ter del D.P.R. n. 633/72 e quindi si rende applicabile il regime I.V.A. ordinario. I corrispettivi incassati dalle Agenzie di Viaggi per tali operazioni rientrano pertanto nel campo di applicazione del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 che disciplina gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi. L'art. 2, comma 1, lettera ff), del D.P.R. n. 696/1996 prevede l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi delle prestazioni rese dalle Agenzie di Viaggi concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente. In realtà tale norma ha confermato integralmente la previsione di esonero già contenuta nel Decreto Ministeriale 21 dicembre 1992, art. 1, n. 13.

La Circolare del Ministero delle Finanze 4 aprile 1997, n. 97/E ha chiarito che le suddette prestazioni sono escluse dall'obbligo di certificazione fiscale sulla base dei due concorrenti requisiti di estrema marginalità economica e gravosità degli adempimenti connessi privi di apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli del Fisco. L'esclusione dall'obbligo di certificazione concerne tutte quelle prestazioni aventi ad oggetto non l'organizzazione di viaggi e soggiorni o la loro intermediazione, ma la mera esecuzione di servizi connessi alla prenotazione del servizio turistico e prestati nell'interesse del cliente dall'Agenzia di Viaggi (ad esempio: rimborso delle spese telefoniche per prenotazioni di alberghi e di biglietti di viaggio, servizi relativi alla vidimazione di passaporti e servizi simili). L'Agenzia di Viaggi emetterà la fattura soltanto in caso di richiesta da parte del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, così come previsto dall'articolo 22 del D.P.R. n. 633/72.

Anche le perplessità, inizialmente sollevate dagli Uffici Tecnici del Ministero delle Finanze, circa la possibilità che la soluzione prospettata potesse alterare la natura di scontrino fiscale riconosciuto dal Decreto Ministeriale 30 giugno 1992 al titolo di viaggio emesso dalle Agenzie di Viaggi per conto dei Vettori aerei, sono state superate dalla considerazione che le caratteristiche dei biglietti di trasporto, che assolvono la funzione di scontrino fiscale, sono comunque indicate sul biglietto aereo senza possibilità di confusione con il diritto spettante all'Agenzia di Viaggi.

Il Ministero delle Finanze conclude le proprie considerazioni ritenendo che la procedura proposta dalla Fiavet sia ammissibile a condizione che il titolo di trasporto, oltre all'indicazione del diritto di prenotazione, contenga tutti gli elementi prescritti dal Decreto 30 giugno 1992. Ed infatti, nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal citato Decreto Ministeriale, l'inserimento di un ulteriore elemento non altera la funzione sostitutiva dello scontrino fiscale attribuita al titolo di viaggio.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Filiberto Manno